

STATUTO EQUIBICI - ASSOCIAZIONE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - LISSONE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione denominata:

“EQUIBICI - ASSOCIAZIONE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - LISSONE ”

Articolo 2

L'associazione ha sede in Piazzale Pertini,1 20851 Lissone (MB)

Articolo 3

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza.

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'associazione ha le seguenti finalità:

- 1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico.
- 2) Proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta.
- 3) Proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso.
- 4) Promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso.
- 5) Promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone, organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parti di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità.
- 6) Elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.
- 7) Organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione.
- 8) Edire e pubblicare una propria rivista e altre pubblicazioni periodiche o non, utili per realizzare le finalità dell'associazione.
- 9) Attuare alcuni servizi ed agevolazioni ai propri soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale della bicicletta.
- 10) Ottenere per i propri soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta.
- 11) Favorire i propri soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni

collegati all'attività istituzionale.

12) Rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3 ,cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale,operano in difesa della dignità umana,della pace,dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Articolo 5

L'associazione potrà aderire alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa all'European Cyclists Federation (ECF).

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali,collaborando anche con altre associazioni ed Enti,nazionali o esteri,che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Articolo 6

Sono soci tutti coloro che sottoscrivono la tessera di associazione,da rinnovarsi ogni anno con il versamento della quota associativa e che all'atto della sottoscrizione dichiarino di accettare senza riserve le norme del presente statuto nonchè di fare proprie le finalità dell'associazione.

Articolo 7

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale,possiedono gli stessi diritti;possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto,che possono esercitare direttamente o per delega scritta ,per l'approvazione e le modifiche dello statuto,dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del seguente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- recesso volontario del socio ,comunicato al Presidente mediante lettera raccomandata.
- mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo,nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata,
- esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso,comunque manifestato,ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva assemblea dei soci.

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente.
- Il segretario.

Articolo 10

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale annuale,ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo,in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio direttivo o dal 10% dei soci a norma dell'art. 20 del C.C.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima ed inoltre con comunicazione scritta tramite lettera circolare con affrancatura

ordinaria o e-mail (se il socio ha dato il suo consenso preventivo e scritto all'utilizzo di tale strumento), inviate almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 11

L'assemblea ordinaria:

- 1) Determina l'indirizzo generale dell'attività dell'associazione
- 2) Approva la relazione annuale del consiglio direttivo ed il bilancio preventivo e consuntivo.
- 3) Elege i componenti del Consiglio direttivo
- 4) Delibera su ogni altro argomento che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il consiglio direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'assemblea straordinaria:

- 1) Delibera sulle modifiche dello statuto dell'associazione.
- 2) Delibera lo scioglimento dell'associazione, determinandone le modalità, nomina i liquidatori e ne fissa i poteri.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 12

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del C.C.

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

Tutte le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese.

Di volta in volta potranno essere invitati rappresentanti di enti pubblici e/o privati e singole persone non soci e, con la facoltà del Presidente dell'assemblea, di avere la parola ma senza il diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vicePresidente e, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il Presidente, il quale a sua volta nomina il segretario. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario e conservato in apposito libro verbali.

A tali verbali saranno allegate le delibere, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Tale libro verbali resta depositato presso la sede dell'associazione ed è consultabile da qualsiasi associato.

Articolo 14

L'assemblea è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da quattro Consiglieri eletti dall'assemblea, i quali rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce mediante convocazione scritta o e-mail, inviata almeno cinque giorni prima della data di convocazione, tutte le volte che lo ritengono opportuno il Presidente o due membri del Consiglio stesso. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata via fax o e-mail almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio può deliberare solo se sono presenti almeno 3 dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, vale il voto del Presidente.

Il consiglio è presieduto dal Presidente del consiglio Direttivo, in sua assenza, dal VicePresidente nominato al suo interno e, in difetto, dal più anziano di età dei presenti.

Articolo 15

Il consiglio direttivo è investito, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il consiglio Direttivo.

- 1) elegge tra i propri membri il Presidente, il VicePresidente, il segretario e il tesoriere.
- 2) Delibera la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria.
- 3) Elabora e svolge il programma di attività dell'associazione al fine del perseguimento degli scopi statutari.
- 4) Redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo, sulla base degli indirizzi dell'assemblea.
- 5) Delibera sulle determinazioni delle quote associative annuali.
- 6) Delibera sulla domanda di ammissione dei soci e propone all'assemblea l'esclusione per morosità ed indegnità del socio, con possibilità di contraddittorio per il medesimo.

Articolo 16

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il consiglio direttivo e convoca l'assemblea dei soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario alla tutela e al buon funzionamento dell'associazione, fatta salva la ratifica del direttivo e dell'assemblea.

Articolo 17

Il segretario, secondo le direttive del consiglio e sotto la supervisione del Presidente provvede alle formalità relative alla convocazione dell'assemblea ed alla predisposizione dei supporti organizzativi necessari alle attività associative, nonché alla redazione dei verbali delle assemblee e dei consigli direttivi.

Articolo 18

Secondo gli indirizzi dell'assemblea e in accoglimento delle proposte degli associati, il Consiglio Direttivo istituisce Gruppi di Lavoro quale strumento d'analisi, di approfondimento e di confronto sulle tematiche di rilevante interesse per l'associazione. Possono far parte dei gruppi di lavoro anche tecnici o esperti non soci.

Articolo 19

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote associative e contributi degli aderenti
- 2) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri.
- 3) Donazioni lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 20

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nonché la relazione annuale che verranno depositati presso la sede dell'associazione. Entro trenta giorni dalla data del deposito, ma non prima di quindici giorni da essa, i bilanci devono essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ,su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3,comma 190,della legge 23 dicembre 1966 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria che , a tal fine, è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei soci in prima convocazione o qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione. Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti dei soci presenti.

Articolo 23

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal codice civile e dalla normativa vigente.